

Allegato "B" Rep. n. 51201/14403



STATUTO

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "Enrico Berlinguer per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana" con sede in Roma, Via Sebino n. 43/A.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione - Attività

1. L'Associazione si propone, in stretto raccordo con tutti i soci ed in particolare con le Fondazioni territoriali che fanno parte dell'Assemblea, di promuovere ed attuare studi, ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento dei temi della storia della democrazia, della politica italiana ed internazionale ed in particolare dei problemi concernenti la politica economica e sociale.

L'Associazione, in un confronto aperto con studiosi aventi orientamenti politici e culturali diversi, prosegue la tradizione di ricerca delle forze sociali democratiche e della sinistra, promuove la conservazione e la valorizzazione degli archivi e del patrimonio culturale attinenti alla storia del Partito Comunista Italiano nelle sue varie trasformazioni sino ai Democratici di Sinistra.

2. Per il perseguimento di dette finalità, avvalendosi anche di consulenze esterne, l'Associazione:


a) cura la formazione di una biblioteca e la raccolta di periodici e di documenti e li rende accessibili al pubblico secondo modalità da fissarsi in apposito regolamento;

b) promuove pubblicazioni, anche online e in forma periodica, con espressa esclusione di giornali quotidiani, atte a diffondere i risultati delle proprie ricerche, gli atti dei convegni e seminari da essa organizzati, e ogni altro lavoro che risulti utile allo svolgimento della propria attività;

c) istituisce borse di studio a favore di giovani studiosi italiani e stranieri nelle discipline economiche, sociologiche, politologiche, storiche e statistiche;

d) promuove e coordina le attività di centri studio ad essa collegati operanti in ambiti locali;

e) intraprende iniziative volte a promuovere la conoscenza del pensiero, la cultura e l'azione politica della sinistra italiana ed europea;



f) favorisce l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività dell'Associazione;

g) promuove, progetta ed organizza, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;

h) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi dell'Associazione.

i) svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi sopra indicati.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che godano in Italia del diritto di voto attivo e passivo, di sentimenti e comportamenti democratici. Possono partecipare tutti coloro che, indipendentemente dalle condizioni personali (di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizioni sociali), sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Potranno essere soci gli Enti pubblici e privati, le Fondazioni e Associazioni aventi attività e scopi affini e analoghi.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita, all'unanimità, in ragione di particolari meriti dal Comitato di Presidenza;

- Soci Ordinari: sono le persone o enti che, a seguito di domanda all'Associazione, saranno ammessi successivamente alla costituzione. La qualifica si acquisisce dopo l'accoglimento della domanda presentata all'Associazione;

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate. Tutti gli associati di maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Art. 6 - Ammissione dei soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all'attività svolta o che comunque desiderino sostenerla con la quota di iscrizione fissata dal Consiglio di Indirizzo.



Per l'ammissione è necessario presentare domanda scritta, sulla quale delibera il Consiglio di Indirizzo.

Art. 7 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. Tutti i soci sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata. In caso di comportamento difforme dalle finalità dell'associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio di Indirizzo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dall'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio di Indirizzo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto e dell'eventuale regolamento o per altri motivi che comportino inde-

gnità; a tale scopo il Consiglio di Indirizzo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata il Consiglio di Indirizzo.

Gli associati esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore Unico;
- il Comitato Scientifico;
- il Tesoriere, ove nominato.

Art. 10 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;
- 2) dai frutti del patrimonio;
- 3) da contributi e donazioni di enti pubblici e privati;
- 4) dai contratti di ricerca da essa conclusi;
- 5) dalla vendita di pubblicazioni;



6) dai diritti di autori propri;

7) da eventuali contribuzioni richieste per la consultazione degli archivi e della biblioteca o per la partecipazione a seminari, convegni o altre attività da essa organizzate.

Dette entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.

I proventi di cui ai punti 4) e 5) che costituiscono il risultato di attività di tipo imprenditoriale, sono strumentali al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e devono comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi dell'Associazione.

8) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio di Indirizzo;

9) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio di Indirizzo;

10) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;

11) da versamenti volontari degli associati;

12) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

13) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di soci.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione

entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 11 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari, da parte dei nuovi soci, indipendentemente dalla data d'iscrizione e/o ammissione, sono dovuti per l'intero anno solare.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento dei contributi sociali per tutto l'anno in corso.

Art. 12 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell'associazione né al momento del suo scioglimento.


Art. 13 - Partecipazione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, con diritto di voto (uno per ciascun socio), qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio di Indirizzo;



- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell'avvenuta ricezione.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria o straordinaria è valida se presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida anche se non è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto, e delibera sempre con maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da altra persona designata dal Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a dieci.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 15 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione

del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Indirizzo;
- elegge i membri del Consiglio di Indirizzo;
- approva i regolamenti interni;
- nomina il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore Unico;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Indirizzo.

In sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Indirizzo.

Art.17 Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto di quattro componenti nominati in sede di atto costitutivo i quali durano in carica



senza limite di tempo e operano mediante cooptazione in caso venga meno per qualsiasi motivo uno dei componenti.

Essi assicurano la continuità degli indirizzi dell'Associazione, sono membri di diritto del Consiglio di Indirizzo e non hanno alcun compito gestionale essendo la gestione economica e patrimoniale di competenza esclusiva del Consiglio di Indirizzo.

Il Comitato di Presidenza è composto da:

Massimo D'ALEMA

Piero FASSINO

Alfredo REICHLIN

Ugo SPOSETTI

Art. 18 Il Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo, oltre ai membri di diritto di cui all'art. 17, è composto da altri 14 (quattordici) membri, di cui 13 (tredici) nominati, per la prima volta, dai soci fondatori, che resteranno in carica per nove anni. Essi coopereranno il diciottesimo membro.

Alla scadenza dei nove anni l'Assemblea nominerà il nuovo Consiglio di Indirizzo che durerà in carica per il periodo fissato al momento della nomina.

2. I membri del Consiglio di Indirizzo sono i Signori:

- Ugo SPOSETTI Presidente

- Alfredo REICHLIN

- Massimo D'ALEMA

- Piero FASSINO

- Guido RATTI

- Franco CAZZANIGA

- Ubaldo BENVENUTI

- Mauro RODA

- Daniele BUDA

- Consuelo ARRIGHI

- Renzo PATUMI

- Paolo RAFFAELI

- Carlo COTTICELLI

- Antonio GAGLIOTTI

- Giovanni CASALETTO

- Maurizio MASONE

- Salvatore CORONA

3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di uno dei Consiglieri di Indirizzo si procederà alla cooptazione di un nuovo membro permanente del Consiglio di Indirizzo che resterà a sua volta in carica fino alla data di scadenza prevista per il Consigliere cessato dalla carica.

4. L'esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L'esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera e non necessiterà di motivazione alcuna.



5. Il Consiglio di Indirizzo ha l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, inoltre ha il compito di deliberare:

(i) sulla stipula di contratti;

(ii) sulle liti attive e passive;

(iii) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

(iv) sull'acquisto e vendita di beni mobili ed immobili, partecipazioni azionarie e marchi.

6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno tre volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno cinque membri, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

7. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera raccomandata o fax o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, che dovrà essere nell'ambito del territorio italiano. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso.

8. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti.

9. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assen-

za o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza, tra gli intervenuti.

10. Il Consiglio di Indirizzo, al fine di una più razionale gestione della sua complessa attività che ha per oggetto iniziative su tutto il territorio nazionale, può dar vita alla nomina di comitati esecutivi locali ai quali delegare compiti sia gestionali sia di rappresentanza da definire al momento della costituzione degli stessi.

I comitati esecutivi territoriali sono composti da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette; dureranno in carica per il periodo di tempo fissato al momento della nomina e svolgono, nell'ambito del territorio definito al momento della nomina, i compiti di gestione e di rappresentanza loro affidati dal Consiglio di Indirizzo il quale nomina altresì il Presidente del Comitato.

Possono far parte del Comitato anche membri del Consiglio di Indirizzo ed in tal caso la carica di Presidente deve essere ricoperta da uno di essi.

Per la convocazione del Comitato e per la sua attività deliberativa si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per il Consiglio di Indirizzo.

Art. 19 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dai soci fondatori, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e



lo presiede.

2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, inoltre:

a) redige annualmente una relazione sull'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare all'Assemblea;

b) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario comunicandolo all'Assemblea che assume le relative delibere;

c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

Art. 20 - Il Tesoriere

Ove nominato dal Consiglio di Indirizzo, il Tesoriere può essere scelto anche al di fuori del Consiglio di Indirizzo. In tal caso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.

Il Tesoriere presiede alle attività di gestione della cassa dell'Associazione, di contabilità, delle relative verifiche, della tenuta dei libri contabili e coadiuva il Presidente nella predisposizione, per la presentazione al Consiglio di Indirizzo, del bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, è nominato dall'Assemblea e scel-

to tra iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Associazione ed esercita il controllo contabile.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi, e può essere confermato.

Il Collegio dei Revisori può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Revisore è incompatibile con ogni altro incarico conferito dalla Associazione.

Il Collegio dei Revisori può essere sostituito dal Revisore Unico con identità di funzioni e poteri.

Art. 22 - Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Indirizzo promuove la costituzione di un Comitato Scientifico con lo scopo di approfondire le materie oggetto di iniziativa dell'Associazione avvalendosi dell'apporto di esperti delle materie garantendo il pieno rispetto dell'autonomia di ricerca dei singoli componenti e del Gruppo stesso.

Il Comitato Scientifico si compone di un massimo di membri che durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il Comitato Scientifico è presieduto dalla persona designata dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-

cembre di ogni anno.

Art. 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività similari scelta dall'Assemblea che delibera lo scioglimento.

Art. 25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Indirizzo.

F.ti: Ugo SPOSETTI

PATUMI Renzo

GENSINI Franco

Sabino Fernando COLANGELO

CAZZANICA Franco

Mauro RODA

Paolo RAFFAELI

Nino BERETTA

Daniele BUDA

Luca CERQUETELLA

Dario TARABORRELLI

Ermanno BAREIERI

Antonio GAGLIOTTI

Luigi BORRELLI

Dumas IORI

Alberto REDA

Elvio NERI

Ubaldo BENVENUTI

Francesco BERRIA

Consuelo ARRIGHI

Nerino GALLERANI

Gennaro MARICONDA, Notaio

=====

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di
parte.

Roma, 29 Ottobre 1963

